



**LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE
“G.PEANO – S.PELLICO”
Via Monte Zovetto, 8 – C.so G.Giolitti, 11
12100 – CUNEO**

**INCONTRI FORMATIVI
Art.37 D.Lgs. 81/2008**

Marzo- Aprile 2015

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i.**

**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.**

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

In vigore dal 15/5/2008



BREVE STORIA

Tutta la normativa antinfortunistica è legata alle dinamiche sociali – economiche, quindi politiche

1898

Viene introdotto per il settore industriale e nei soli confronti del datore di lavoro l'obbligo dell'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni, (*stipulati con compagnie private*)

1899

Emanazione del regolamento generale (*composto da 15 articoli*) sulle principali misure di sicurezza (*attualmente abrogato*)

1900

R.D. 27.maggio 1900 n. 205
Norme specifiche di prevenzione infortuni in edilizia (*attualmente abrogato*)

>> 2 >>



1927

R.D. 11 aprile 1927 n. 530

Primo regolamento generale di igiene del lavoro
(*attualmente abrogato*)

R.D. 9 gennaio 1927 n. 147

Approvazione del regolamento per l'impiego dei gas tossici (*la cui tabella è stata più volte aggiornata nel tempo*)

R.D. 12 maggio 1927 n.824

Prevenzione degli infortuni da applicare per i generatori di vapore e recipienti di gas compressi, liquefatti e disciolti (*a cui sono seguiti altre decreti specifici*)

1934

R.D. 31 luglio 1934

Norme di prevenzione incendi dei depositi di oli combustibili



1942

Art. 2087 del nuovo Codice Civile recita:

“L'IMPREDITORE **E' TENUTO** AD ADOTTARE
NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE
CHE, SECONDO LA PARTICOLARITA' DEL
LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA,
SONO NECESSARIE A TUTELARE
L'INTEGRITA' FISICA E LA PERSONALITA'
MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

1948

**Entra in vigore la Costituzione ed in diversi
articoli sancisce la tutela del lavoro, il diritto
alla salute, il divieto di svolgete attività
economiche che possano recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
(art.41)**



1955

La necessità di una più moderna ed efficace regolamentazione in materia antinfortunistica, alla luce della evoluzione tecnologica ed economica in atto indusse il Parlamento ad emanare la legge delega n. 51 del 12.2.1955 alla quale seguirono specifici decreti. Molti oggi fanno parte integrante del D.Lgs. 81/08

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 -Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 -Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 -Norme generali per l'igiene del lavoro

D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 -Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione



D.P.R. 20 marzo 1956 n. 323 -Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici

D.M. 28 luglio 1958 -Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali (*attualmente abrogato*)

D.M. 12 settembre 1958 -Istituzione del registro infortuni

D.M. 12 marzo 1959 -Presidi medico chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo

D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 -Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei Vigili del Fuoco

(Tali decreti risultano in gran parte abrogati o aggiornati)



**LA NUOVA DISCIPLINA GIURIDICA SI
RIFACEVA PERTANTO AI SEGUENTI
PRINCIPI:**

- **Separazione degli obblighi di prevenzione da quelli assicurativi**
- **Estensione del campo di applicazione a tutte le attività, pubbliche e private con esclusione di settori con peculiari esigenze**
- **Estensione di obblighi di prevenzione anche ai collaboratori del datore di lavoro (dirigenti e preposti), agli stessi lavoratori e ad altri soggetti esterni**

I.N.A.I.L.

Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro

1933 – Istituzione INAIL

1935 – Inclusione prime malattie professionali

1965 – D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 -Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali



Legge 1 marzo 1968 n. 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici

Legge n. 300 del 1970

“Statuto dei lavoratori”

..Art.9): .. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”

D.M. 18/12/1975

Norme tecniche Edilizia scolastica
(ancora parzialmente in vigore)



Legge 23 dicembre 1978 n. 833

“Riforma sanitaria”

Istituzione del servizi sanitario nazionale:
Trasferimento della vigilanza sulle norme di
sicurezza ed igiene **dagli Ispettorati del
Lavoro alle** Unità Sanitarie Locali (**ora
A.S.L.**). Istituzione dell'**ISPESL** con compiti di
ricerca, studio, informazione e omologazione
(attualmente INAIL!)

**D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (D.Lgs. 25
gennaio 1992 n. 77)**

Attuazione di direttive CEE in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici

(Decreto Piombo-Amianto-Rumore)



Nuovi concetti introdotti dal D.Lgs. 277/91:

- **Valutazione dei rischi**
- **Medico competente**
- **Consultazione dei lavoratori**

D.M. 26/8/1992

**Norme di prevenzione incendi edilizia
scolastica**

(attualmente in vigore)



D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 **in vigore dal 1/1/1997**

Attuazione della Direttiva 89/391/CEE e di altre direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro –(iniziali 13 direttive)

*(successive integrazioni D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 ed
altre relative a:*

- *Videoterminali*
- *Rischio chimico*
- *Esposizione ad atmosfere esplosive*
- *Sostanze pericolose*
- *Ecc..*



Novità introdotte dal D.Lgs. 626/94

- **Datore di lavoro** (*dirigenti e preposti*)
- **Lavoratore**
- **R.S.P.P.** – *Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione*
- **R.L.S.** – *Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza*
- **R.L.S. Territoriali**
- **Medico competente** *Sorveglianza
sanitaria*
- **Progettista dei luoghi di lavoro**
- **Produttore, venditore, leasing,**
- **Installatore**



1995

**Normativa in materia di acustica
ambientale – Legge 447/95**

1996

D.M. 21 giugno 1996, n. 292

Datore Lavoro = Dirigente

**Individuazione del datore di lavoro
negli uffici e nelle istituzioni
dipendenti dal Ministero della Pubblica
Istruzione, ai sensi dei decreti
legislativi n. 626/94 e n. 242/96.**

D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493

Segnaletica di sicurezza

(attualmente integrata nel D.Lgs. 81/2008)



D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494

Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei e mobili

(attualmente integrata nel D.Lgs. 81/2008)

1997

Aggiornamento normativa etichettatura
sostanze pericolose – Segue codice
REACH ed altre

1998

Aggiornamento procedure prevenzione
incendi – D.P.R. 37/1998

(attualmente abrogato dal DPR 151/2011)



DM – 29 settembre 1998 n. 382

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli **istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado**, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

2008

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



2011

D.P.R. 151 del 1/8/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) (GU n. 221 del 22-9-2011)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2011

21 dicembre 2011

**Accordo Conferenza Stato-Regioni sulla
formazione dei lavoratori
(in vigore dal **11/1/2012**)**



Formazione base uguale per tutti: 4 ore

+

Formazione specifica:

Formazione RISCHIO BASSO: 4 ore

Formazione RISCHIO MEDIO: 8 ore

Formazione RISCHIO ELEVATO: 12 ore

QUALE FORMAZIONE OCCORRE ?

In funzione del Codice ATECO 2002 – ATECORI 2007

Rischio BASSO: 4 + 4 = 8 ore

- Riparazione veicoli, carrozzerie, lavanderie, ecc..
- Alberghi, ristoranti
- Assicurazioni, studi consulenza, ricerca scientifica
- ecc..

Rischio MEDIO: 4 + 8 = 12 ore

- Attività di pesca
- Trasporto terrestre – marittimo – aereo
- Sanità e assistenza sociale (strutture organizzative)

- Istruzione

- ecc..

Rischio ELEVATO: 4 + 12 = 16 ore

- Estrazione inerti e prodotti petroliferi
- Costruzioni, edilizia
- Industrie manifatturiere in genere (legno-carta-alimentari, gomma ecc..)
- Smaltimento rifiuti
- Sanità (assistenza e servizi residenziali)
- ecc..



RIEPILOGO FORMAZIONE

Per tutti (sintesi)

- Informazione sui rischi (art.36)
- Formazione (art.37)

Per Dirigenti e Preposti

- Formazione specifica

RLS (32 ore) + Aggiornamento annuale

RSPP (da 16 a 112 ore) in funzione di chi svolge la mansione

Altri tipi di formazione obbligatoria:

- Antincendio e gestione delle emergenze
- Primo soccorso
- Lavori in quota
- Attrezzature di lavoro (mulettisti – gru - ...)
- Lavori elettrici (PAV – PES – PEI ...)
- Lavori in tensione
- Montaggio ponteggi
- Ecc..

Addestramento

Aggiornamento periodico:

- 3 anni – Antincendio e Primo Soccorso

- 5 anni - altri



STATISTICHE SITUAZIONE SCUOLE

...DATI MIUR

Più del 60% delle scuole sono state costruite prima del 1974.

Il 15% degli edifici scolastici non sono stati costruiti come scuola.

Il 37,6% necessita di interventi di manutenzione urgente.





**NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI REALE
DOVREBBERO ESSERE INSERITI NON SOLO I
RISCHI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA
MA ANCHE ALTRI quali:**

- incendio
- infortunio/malore
- fuga di gas
- guasto elettrico
- sversamento
- terremoto
- allagamento
- nube tossica
- azione criminosa
- alluvione



IL D.V.R.

Il documento valutazione rischi è una relazione scritta obbligatoria per valutare i rischi presenti in un ambiente di lavoro, dunque nella scuola, e **per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.**

Esso deve essere predisposto in ogni istituto scolastico ad opera del **Dirigente scolastico**, in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e con il **Medico competente**, come previsto dal D.Lgs 81/08 in consultazione con il **RLS**



Il documento di valutazione dei rischi ci
dice:

quali sono le fonti di pericolo e i rischi
presenti nella nostra scuola,

quali sono i soggetti preposti al controllo
ed intervento,

quali sono le misure che saranno
adottare per migliorare nel tempo la
sicurezza dell'istituto.

Per redigere il documento è quindi evidente che
bisogna effettuare preventivamente una
valutazione dei rischi: questa si effettua
“entrando” nella scuola ed individuando,
attraverso osservazioni, analisi e misurazioni, i
pericoli presenti e l'entità con cui incidono sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori.



Oltre a queste principali sezioni, il documento di valutazione dei rischi, come stabilito dalla legge, deve contenere:

- le procedure da svolgere per **attuare le misure individuate** per la messa in sicurezza nonché i soggetti che devono attuarle
- l'indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (**RSPP**)
- l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (**RLS**)
- l'indicazione del **medico competente**
- l'indicazione delle **mansioni che espongono a rischi specifici**
- **Procedure da attuare per le situazioni di emergenza**



Attenzione!

Il documento di valutazione dei rischi deve presentare la **data certa** in cui esso è stato redatto, **controfirmata da tutti i soggetti preposti** alla sua redazione.

Questo perché **non è un documento statico ma dinamico** che deve essere rielaborato ed integrato di fronte ad eventi o mutamenti di una certo peso sul piano della sicurezza, ad esempio a seguito di **infortuni significativi** verificatisi, dell'introduzione di **nuovi macchinari** o ancora quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità per la presenza di altri rischi non valutati o da rivalutare.



Il Piano di emergenza

è contenuto nel Documento di valutazione dei rischi ed è uno strumento operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del Dirigente Scolastico. **E' obbligatorio** (D.M. 26/8/92, D.M. 10/3/1998 e norme successive) e ha lo scopo di informare **tutto il personale docente e non docente e gli studenti**, sul comportamento da tenere nel caso di una emergenza che comporti un allontanamento rapido dall'edificio scolastico.



LE PROVE DI EVACUAZIONE

Le prove di evacuazione vanno effettuate
“almeno due volte l’anno scolastico”
(D.M. 26/8/1992).

Nel corso delle stesse, deve essere verificata la “funzionalità del Piano di emergenza al fine di apportare gli eventuali correttivi per far aderire il Piano alla specifica realtà alla quale si applica”.
E’ importante effettuare con cadenza periodica le prove di evacuazione dell’edificio, per verificare continuamente quanti studenti e personale abbiano appreso i comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza.



LE FIGURE E LE RESPONSABILITA'

IL DATORE DI LAVORO

Dirigente Scolastico

- è colui che ha il potere decisionale e di spesa.
- individua il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e nomina la squadra di emergenza;
- promuove le iniziative di informazione e formazione;
- programma e organizza le emergenze;
- richiede agli Enti Locali la realizzazione degli interventi necessari;
- **sospende in caso di grave o imminente pericolo le attività didattiche;**
- si occupa della protezione da altri rischi (chimici, biologici, da amianto, da rumore, ecc.).



DIRIGENTE *(ai fini funzionali della mansione svolta)*

Persona che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO *(ai fini funzionali della mansione svolta)*

- Persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa



LAVORATORE

Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa **nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro**, pubblico privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione....esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto che prestano attività per conto della società e i soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento....
...momenti di alternanza tra studio e lavoro.

Sono equiparati anche gli allievi di istituti di istruzione ed universitari, i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici....



R.S.P.P.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

E' un tecnico interno o esterno, adeguatamente formato. Può essere anche lo stesso Dirigente scolastico, purché la scuola non superi il numero di 200 dipendenti, esclusi gli allievi.

Cosa deve fare ?

- individua i fattori di rischio e le misure preventive;
- collabora alla redazione del Documento di valutazione dei rischi;
- propone i programmi di formazione ed informazione;
- promuove le richieste di intervento agli enti locali.



R.L.S.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

E' normalmente nominato sulla base di accordi sindacali. Deve essere sempre consultato per l'individuazione, la programmazione, la realizzazione della prevenzione dei rischi. La scelta del R.L.S. non è del Dirigente ma è nominato sulla base di accordi sindacali o dai lavoratori.

ADDETTI

Gli Addetti alla gestione dell'emergenza sono le persone che, all'interno della scuola, sono state nominate dal Dirigente scolastico, incaricate di attuare le misure di Primo Soccorso e di prevenzione incendi (la C.M. 119/99 le chiama genericamente "figure sensibili").



ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Gli addetti al Primo Soccorso si occupano di:

- efficienza dei presidi medici;
- intervento in caso di infortunio;
- somministrazione dei farmaci;

ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO

ED EVACUAZIONE

Gli addetti all'antincendio ed evacuazione:

- collaborano nelle attività di prevenzione incendi;
- intervengono in caso di emergenza;
- collaborano all'aggiornamento del piano di emergenza;
- controllano l'efficienza di estintori, sistemi di allarme, uscite di emergenza, segnaletica, ecc.



MEDICO COMPETENTE

Una specifica a parte va fatta per il medico competente. Definito nel D. Lgs. n. 81/2008 come il medico in possesso di specifici titoli “che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è **nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto**”.

Ricorda! Il dirigente non ha l'obbligo di nominare un medico competente in conseguenza della presenza di alunni con particolari patologie e che necessitano della somministrazione di farmaci a scuola.



La somministrazione di farmaci agli studenti durante l'orario scolastico è "regolamentata" dalle Raccomandazioni pubblicate dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute il 25 novembre 2005,

il Dirigente scolastico può individuare personale docente o non docente che si renda disponibile e che abbia effettuato i corsi di formazione presso le Asl del territorio per la sicurezza della salute nelle scuole. Può procedere solo dopo aver ricevuto una richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell'Azienda UsI - ASL...



INFORTUNI A SCUOLA

Gli insegnanti non sono responsabili se un bambino cade fuori della classe al termine dell'orario di lezione. **Lo precisa la sentenza della Corte di Cassazione n. 17215/2010 la quale afferma che “una volta accompagnati gli alunni fuori dalla classe, i maestri non sono responsabili se un bambino cade e si fa male in cortile, durante la ressa che si forma all'uscita di scuola, al termine dell'orario di lezione”.**

Riguardo, invece, agli infortuni degli studenti durante l'ora di educazione fisica, con la sentenza n. 9325 del 20 aprile del 2010 viene precisato che gli stessi devono essere risarciti dal Ministro dell'Istruzione.



La terza sezione civile della Cassazione ha motivato la sua decisione asserendo che, nel momento in cui un alunno si iscrive in una scuola, si instaura un “vincolo negoziale”, sulla base del quale l’istituto scolastico ha l’obbligo di “vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”.

Con la sentenza n. 5067/2010 viene poi precisato che “va pagato anche il danno morale all’alunno che si fa male durante le lezioni”.

Il Ministro dell’Istruzione è condannato al risarcimento del danno per l’aspetto non patrimoniale di un infortunio occorso ad un alunno durante le lezioni scolastiche.



**Scavalca balcone e cade: rispondono
albergatore, scuola e docente
Cassazione civile , sez. III,
sentenza 08.02.2012 n° 1769**

**Se l'alunno volontariamente scavalca un
balcone precipitando dalla terrazza di un
albergo, in occasione di una gita
scolastica, ne rispondono l'albergatore,
l'istituto scolastico ed il docente.**

E' quanto ha stabilito la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2012, n. 1769.

La vicenda vedeva una ragazzina di 16 anni, dopo aver fumato “uno spinello” con i suoi compagni in gita scolastica, scavalcare il parapetto di un balcone di un albergo, per fare una passeggiata notturna sulla terrazza scarsamente illuminata. L'alunna cadeva dalla terrazza medesima, riportando gravissime ferite con conseguente invalidità totale. Mentre i giudici territoriali negavano alcuna responsabilità in capo all'albergatore, all'istituto scolastico ed all'insegnante che accompagnava i ragazzi in gita, la Suprema Corte ha riaperto la questione.



In merito alla presunta responsabilità dell'albergatore, bisogna ricordare come, secondo giurisprudenza consolidata,

per la responsabilità da cosa in custodia, sia sufficiente un nesso causale tra l'evento e la cosa stessa.

Tale tipologia di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito

Colui che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi della sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.



In relazione alla responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che, ai sensi dell'art. 2048 c.c., grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente per insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno,

essendo necessario anche dimostrare di avere adottato tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.



Nel caso di danno cagionato dell'alunno a sé medesimo, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale,

atteso che – quanto all'istituto scolastico- l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina

l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.



Tra l'insegnante e l'allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona; "pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante".



D'altronde, come evidenziato dai giudici, è sempre presente il rischio che i minori, lasciati in balia di se stessi, possano compiere atti incontrollati e potenzialmente auto lesivi; all'istituzione scolastica è, quindi, imposto un obbligo di diligenza preventivo, consistente, in caso di gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non presentino né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Tutto questo salvo colpa grave specifica del docente

N.B.: I riferimenti giurisprudenziali sopra riportati non sono da intendersi come "prassi e regola" in quanto ogni sentenza è riferita a casi specifici e non generici. Pertanto ogni situazione di responsabilità deve essere valutata di caso in caso.



INAIL

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Cosa è l'assicurazione scolastica obbligatoria. Le scuole sono obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa con l'INAIL per ogni alunno in quanto considerato un lavoratore (Circolare INAIL n.19 del 4 aprile 2006).

Questa polizza, però, garantisce copertura assicurativa solo per gli infortuni nel corso di attività di laboratorio e di educazione fisica.



Per questo motivo, quasi tutte le scuole sottoscrivono una seconda polizza assicurativa che offra maggiori coperture e che viene fatta pagare spesso alle famiglie attraverso il contributo volontario.

Posso vedere i documenti sulla sicurezza? (Genitori – Lavoratori)

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche) è

un diritto riconosciuto al cittadino

per garantire la trasparenza della
Pubblica Amministrazione.

La richiesta va presentata alla scuola secondo le procedure di accesso agli atti.



L'accesso alla documentazione da parte dei lavoratori deve avvenire per tramite del R.L.S.

25/11/2005

Raccomandazioni del Ministero dell'Istruzione e della Salute circa la somministrazione di farmaci in orario scolastico

Quando è possibile somministrare farmaci in una scuola?



È possibile somministrare dei farmaci
**quando non ci troviamo in situazioni di
emergenza,**

o

**quando l'emergenza è conseguenza di una
patologia nota e documentata.**

Ma non basta questo solo requisito.

**La famiglia deve aver comunicato alla
Scuola il problema e deve aver richiesto
la collaborazione**



la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere quindi formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, mediante la presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).



**Se i genitori chiedono di poter accedere
nella struttura scolastica per poter
somministrare il farmaco,**

**il Dirigente scolastico fa sì che questo sia
possibile; se i familiari chiedono che il farmaco
sia somministrato dal personale scolastico il
Dirigente organizza il personale individuato in
modo da garantire la continuità della
somministrazione dei farmaci.**

**Come sia importante questo aspetto credo sia evidente a
tutti. Organizzarsi di fronte a tutta una serie di problematiche
quali le allergie, le convulsioni, l'epilessia, le crisi asmatiche,
gli shock anafilattici, ecc, grazie alla collaborazione tra
famiglia e Scuola, consente l'intervento immediato, spesso
risolutivo del problema.**



Risposte diverse per diverse problematiche.

In conclusione possiamo dire che nella organizzazione delle varie procedure legate all'emergenza, quella per il Soccorso è senz'altro una procedura che più di tutte viene concretamente effettuata.

La Scuola, di fronte ad un problema di tipo sanitario, non dovrà mai chiedersi se deve intervenire, ma dovrà sempre ricercare le giuste risposte alla domanda su “come intervenire”.



**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente "il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono **tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei "bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti"**;

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

EMANANO

LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 – **Oggetto** – Le presenti Raccomandazioni contengono **le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico**, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 – **Tipologia degli interventi** – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle **autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL**; tale somministrazione **non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto**.

Art. 3 – **Soggetti coinvolti** - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;



- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterrano i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante **l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;**

- concedono, ove richiesta, **l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;**

- verificano **la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.** Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'**individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.**

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005

Il Ministro dell'Istruzione
F.to Moratti

Il Ministro della Salute Università e Ricerca
F.to Storace



DM – 29 settembre 1998 n. 382

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente decreto. I predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e decreto legislativo n. 626. **Per datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti individuati come tali nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292.**

2. **Sono equiparati ai lavoratori**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, **gli allievi delle istituzioni scolastiche** ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. **In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-didattico. Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia.**

3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto dallo specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimento stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare dal piombo, dall'amianto e dal rumore.



Art.2 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.
2. Il datore di lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:
 - a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiara a tal fine disponibile;
 - b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiara a tal fine disponibile;
 - c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l'autorità scolastica competente per territorio.

Art.3 DOCUMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.
2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Art.4 SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626.



2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.

Art.5 RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo.
3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto.

Art.6 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in ordine alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo.
2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di addestramento del personale dipendente sono altresì effettuate d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli fissati dal decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e formazione sono altresì definiti dagli specifici accordi contrattuali.

Art. 7 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale, sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.



Art.8 ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE NON STATALI

1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate, limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4 comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Ministro della pubblica istruzione

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Il Ministro della sanità

Il Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Flick



Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292

Oggetto: Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Visto il D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 9/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sopra citato;

Visti in particolare gli artt. 1, 2 e 30 del citato D.L.vo n. 242/96;

Rilevato che l'art. 2, comma 1, de D.L.vo n. 626/94, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 242/96, stabilisce che "nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro di intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale";

Rilevato, altresì, che l'art. 30, comma 1, del D.L.vo n. 242/96 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L.vo, gli organi della direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, procedano all'individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività

Ritenuto di provvedere all'adempimento relativamente agli uffici ed alle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione;

decreta:



Art. 1

Ai fini ed effetti dei Decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:

A) Uffici dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;

B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi;

C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi della Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;

D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.

Art. 2

Negli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (ivi compreso il Centro europeo dell'educazione) e della Biblioteca di documentazione pedagogica per datore di lavoro si intende rispettivamente il segretario ed il direttore, cui spettano poteri di gestione.

Art. 3

Con successivo decreto da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 242/1996, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 30, comma 2 di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, verranno individuate le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, ai fini dell'applicazione delle norme dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96 di cui in premessa.

Il presente decreto sarà sottoposto ai successivi controlli di legge.

Roma, 21 giugno 1996

Il Ministro